

Civile Ord. Sez. 5 Num. 25415 Anno 2026
Presidente: IOFRIDA GIULIA
Relatore: GORI PIERPAOLO
Data pubblicazione: 16/09/2026

Oggetto: operazioni oggettivamente inesistenti - altro - giudizio di rinvio

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14655/2025 R.G. proposto da
PROGETTO GEOAMBIENTE S.R.L., in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfilippo Ceccio (p.e.c: gianfilippoceccio@pec.giuffre.it), elettivamente domiciliato in Roma, Via del
Gesù 62, presso lo studio dell'Avv. Luigi Ragno (p.e.c.: luigiragno@pec.giuffre.it);

– *ricorrente* –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– *controricorrente* –

avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia Sezione Staccata di Messina n. 9676/2/2024, depositata in segreteria in data 24.12.2024 e non notificata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 10 settembre 2026 dal consigliere Pierpaolo Gori.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia Sezione Staccata di Messina veniva parzialmente accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate a seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione n.31719/22 con cui veniva annullata la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Messina n. 711/2/2021.
2. Con tale decisione il giudice aveva rigettato l'appello dell'Agenzia proposto nei confronti di Progetto Geoambiente s.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, avverso la sentenza n. 142/08/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Messina, la quale a sua volta aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di accertamento con il quale l'Ufficio, previo p.v.c. della G.d.f., aveva recuperato a tassazione, ai fini Ires, Irap e Iva, per il

2007, maggiori ricavi non dichiarati e costi afferenti ad operazioni ritenute oggettivamente inesistenti.

3. Il giudice del rinvio identificava il mandato rescissorio, concernente la valutazione degli elementi presuntivi indicati dall'Ufficio finanziario, dal momento che con la sentenza annullata il giudice di secondo grado non aveva adeguatamente assolto a tale compito. Dava inoltre atto che, nel corso del giudizio, interveniva l'assoluzione penale irrevocabile del legale rappresentante pro tempore della società contribuente e che il difensore della società invocava l'esito favorevole del giudicato penale in questo giudizio e, in particolare, l'applicazione del novellato art. 21 bis, d.lgs. n. 74/2000.

4. Alla luce delle difese e della documentazione in atti, il giudice riteneva innanzitutto fondata la ripresa a tassazione per omessa contabilizzazione di ricavi pari ad euro 149.006,00 con riferimento a lavori ad un impianto di Grotte S. Giorgio - Catania, in quanto dalla documentazione risultava una contabilità dei lavori dell'appaltante già alle date del 30/11/2007 e 31/12/2007, circostanza che stabiliva con certezza e oggettiva determinabilità l'esecuzione di opere da inserire nelle rimanenze di lavori in corso su ordinazione.

Quanto alle riprese per operazioni oggettivamente inesistenti, il giudice innanzitutto escludeva l'effetto di giudicato discendente dall'assoluzione irrevocabile in sede di abbreviato, ritenendo non applicabile l'art. 21 bis, in quanto la sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato non produceva alcun vincolo nel procedimento e nel processo tributario, che era stato limitato dall'art. 20 l. n. 111/2023 ai "fatti materiali accertati in sede dibattimentale". Esaminato il quadro istruttorio, il giudice tributario in parte riteneva che la società avesse dimostrato l'esistenza dei costi sostenuti a questo titolo, allineandosi in parte a quanto

stabilito dal giudice penale, e annullava le riprese a tassazione ai fini IRES, IRAP ed IVA relative ai rapporti con CALMOV e D'AMORE Salvatore, mentre confermava quelle con la TRASPORTI RINASCITA s.r.l..

5. Avverso la sentenza d'appello la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi, cui replica l'Agenzia delle entrate con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, va dato atto dell'eccezione sollevata dalla controcorrente di inammissibilità del ricorso, in quanto il denominatore comune di tutti i motivi di censura sollevati dalla società sarebbe una richiesta di revisione nel merito della controversia, celata dietro presunte violazioni di legge, profilo scrutinabile solo unitamente alle singole censure.

Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 384, comma 1, cod. proc. civ., nonché degli artt. 36 e 61 d.lgs. 546/92 e 132, n. 4, cod. proc. civ.. Non sarebbe stato rispettato il *dictum* della Corte di cassazione e rinvio riguardo al recupero a tassazione della somma di euro 149.006,00 a titolo di maggiori ricavi che la ricorrente avrebbe asseritamente omesso di dichiarare in violazione del principio della competenza trattandosi di lavori contabilizzati nel 2007 fatturati nel 2008, e il giudice d'appello avrebbe comunque motivato in modo contraddittorio, avendo trattato in maniera indifferente ricavi e rimanenze.

2. Il secondo motivo prospetta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 109 TUIR e dell'art. 2697 cod. civ. per aver il giudice ritenuto legittima la ripresa a

tassazione della somma di euro 149.006,00, qualificata dall'Agenzia delle Entrate come "ricavo" nell'avviso di accertamento in contestazione, avendo utilizzato, ai fini della individuazione della componente positiva "ricavo", il criterio ermeneutico proprio delle "rimanenze" elaborato in materia di appalti ex art. 1666 cod. civ. e così trattato come "ricavo" ciò che invece avrebbe dovuto costituire "rimanenza".

3. I due motivi, connessi, vanno trattati congiuntamente, e sono affetti da concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza.

Il giudice, innanzitutto, a differenza di quanto sostenuto nella prima censura, identifica esattamente il *dictum* della Cassazione, consistente nel rinnovare «*la valutazione degli elementi presuntivi indicati dall'Ufficio finanziario, dal momento che la Corte di secondo grado non avrebbe adeguatamente assolto a tale compito*» (cfr. p.2 sentenza impugnata). Ciò infatti in linea con il tenore dell'ordinanza di cassazione con rinvio la quale, al punto 7, dichiara l'apparenza della motivazione della originaria sentenza di appello in quanto, per quanto qui interessa, «*con riferimento alla contestazione relativa al recupero a reddito di ricavi omessi in relazione a lavori in corso di esecuzione ritenuti dall'Ufficio di pertinenza del 2007 e dalla società imputabili all'esercizio 2008, la CTR ha apoditticamente affermato che mancavano elementi - trattandosi di semplici commesse d'ordine stipulate a fine ottobre 2007- "sufficienti a dare certezza sull'entità dei lavori eseguiti al 31.12.2007, certezza acquisita al momento della definitiva conclusione, con la quantificazione, in contraddittorio, dei lavori e contestuale emissione della fattura nel gennaio 2008", per cui "in ogni caso, l'importo non risulta[va] sottratto a tassazione essendo stato dichiarato nel 2008 e non derivando di conseguenza alcun danno all'erario"*».

4. Inoltre, quanto alla differenza tra ricavo e rimanenza su cui si appunta il resto del primo motivo e per intero il secondo, è utile richiamare qui per esteso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 35217 del 2021 cui fa riferimento la società, pronuncia che riafferma orientamenti giurisprudenziali consolidati della Sezione, secondo cui, in caso di appalto di opere di durata pluriennale che preveda l'effettuazione di pagamenti sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, trova applicazione l'art. 109, comma 2, lett. b), del t.u.i.r., in forza del quale «*i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate*». Ne consegue che, dovendo il momento della ultimazione delle opere essere di regola individuato in quello dell'accettazione senza riserve, da parte del committente, dell'opera compiuta dall'appaltatore, nell'ipotesi di opera eseguita "per partite" (art. 1666 cod. civ.), l'accettazione senza riserva della singola partita coincide con l'accettazione del S.A.L. ad essa relativo. Ciò comporta, ai fini delle imposte dirette, che i costi si considerano sostenuti dal committente ed i ricavi si considerano conseguiti dall'appaltatore alla data di accettazione definitiva degli stati di avanzamento dei lavori.

4.1. In altri, termini, proprio la giurisprudenza invocata dalla parte privata, (Cass. n.35217 del 2021 cit.) letta per esteso, fa applicazione del principio di diritto stabilito da Cass. n. 18035 del 2021, cui merita data ulteriore continuità anche nel caso in esame, secondo il quale il carattere provvisorio o definitivo della liquidazione del corrispettivo secondo gli stati di avanzamento dei lavori incide sulla classificazione del relativo componente positivo di reddito - in termini di «ricavo» o di «rimanenza» - rilevato dall'appaltatore. Infatti, l'inclusione del corrispettivo della parte di opera compiuta tra le rimanenze ovvero tra i ricavi è condizionata dalla definitività della relativa liquidazione, correlata

all'avvenuta produzione degli effetti giuridici dell'accettazione relativi al passaggio della proprietà o del rischio.

Le rimanenze, pertanto, sono solo quelle riferite alla parte di corrispettivi maturata, ma non ancora liquidata in via definitiva. I corrispettivi liquidati provvisoriamente, in quanto relativi a stati di avanzamento lavori non ancora accettati in via definitiva, vanno considerati acconti e confluiscono pertanto nel reddito d'esercizio nella fase di valutazione delle rimanenze.

Quale ulteriore conseguenza, i corrispettivi liquidati a titolo definitivo, relativi a stati di avanzamento lavori accettati dal committente, costituiscono corrispettivi maturati e, dunque, ricavi, e non rimanenze.

5. In aderenza a tale ricostruzione giuridica, nel caso di specie, per quanto qui interessa, la sentenza impugnata prima ricorda che la ripresa a tassazione riguardava l'esame del conto rimanenze, dal quale l'Ufficio finanziario aveva estrapolato alcune opere che andavano fatturate nel 2007 anziché nel 2008. In particolare, la documentazione pervenuta dalla "Fin.SO Energy srl" evidenziava dei contratti di appalto, per i quali erano state emesse dalla società contribuente tre fatture (nn. 6, 7 e 8) in data 14/01/2008 rispetto alle quali la contabilità dei lavori, alla data del 30/11/2007 e 31/12/2007, stabiliva con certezza e oggettiva determinabilità l'esecuzione di opere da inserire nelle rimanenze di lavori in corso su ordinazione, che non risultava in contabilità sul conto "fatture da emettere"». Poi, la sentenza impugnata stabilisce anche che *«Alla luce delle difese e della documentazione in atti, il Collegio ritiene fondata la ripresa a tassazione per euro 149.006,00 con riferimento a lavori ad un impianto di Grotte S. Giorgio - Catania»*, accertando che *«dalla documentazione risultava una contabilità dei lavori dell'appaltante già alla data del 30/11/2007 e*

31/12/2007, che stabiliva con certezza e oggettiva determinabilità l'esecuzione di opere da inserire nelle rimanenze di lavori in corso su ordinazione. È, pertanto, del tutto generica e, comunque, non documentata la difesa della società contribuente di aver ricevuto solo un ordine e non aver eseguito lavori conseguenti (almeno parzialmente)». Logicamente sono stati considerati ricavi non dichiarati, trattandosi di corrispettivi per l'esecuzione di opere che il giudice accerta, con una motivazione in sede di legittimità non sindacabile nei termini proposti, dotati dei requisiti di certezza e oggettiva determinabilità. Sotto il profilo è perciò anche fondata l'eccezione della controricorrente, in quanto la ricorrente mira ad una indebita rivalutazione della prova.

6. Col terzo motivo si lamenta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 e 61, d.lgs. 546/92, e 132, n. 4, cod. proc. civ., nonché dell'art. 115 cod. proc. civ. poiché, nel confermare la ripresa a tassazione della somma di euro 391.090,00 - quale imponibile delle asserite FOI emesse dalla Trasporti Rinascita S.r.l. - il giudice di rinvio avrebbe argomentato la pronuncia con motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, così da rendere la motivazione meramente apparente. In particolare, la sentenza afferma che «Nella documentazione extra-contabile della società contribuente, poi, non era stato rinvenuto alcun documento relativo alle attività svolte dalla TRASPORTI RINASCITA s.r.l., contrariamente a quanto riscontrato per i lavori effettuati da altre imprese». L'affermazione sarebbe del tutto inconciliabile con la premessa dalla quale il giudice ha mosso il suo convincimento, poiché la valorizzazione della documentazione extracontabile contrasterebbe con l'affermazione successiva del mancato rinvenimento, presso la società contribuente, di una documentazione [extracontabile] afferente alle attività svolte dalla Trasporti Rinascita.

Inoltre, il giudice evidenzia, come «*elemento molto allarmante*» delle presunte FOI, il fatto che «*la società contribuente avesse assegni aventi come beneficiario una delle quattro imprese con la firma per la girata del loro titolare ovvero lo strumento perfetto per la retrocessione di eventuali compensi relativi a FOI*» e ciò ha sostenuto nonostante poco prima avesse affermato che «*gli assegni rinvenuti presso la sede della società contribuente non erano riferibili al pagamento delle fatture emesse dalle 4 imprese, per cui non vi è in alcun caso la prova che il compenso per le FOI sia stato retrocesso alla società contribuente*».

7. Col quarto motivo si censura la sentenza, ai fini dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729 cod. civ. e dell'art. 116 cod. proc. civ. nonché dell'art. 109 TUIR, con riferimento al travisamento della prova e all'omesso esame di documenti, in particolare l'allegato 4 p.v.c. G. di F. Fornovo, contratti di nolo a freddo, libri matricola Progetto Geoambiente, circostanza che avrebbe comportato, implicitamente, la valorizzazione, da parte del giudice del rinvio, di elementi indiziari, in realtà, privi di consistenza e, per converso, a trascurare elementi introdotti dalla società contribuente adottando un procedimento logico-valutativo incoerente con i criteri di ripartizione dell'onere probatorio regolato dall'art. 2697 cod. civ. e con le regole che governano le prove presuntive di cui agli artt. 2727 e 2729 cod. civ..

8. I due motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto intrecciati tra loro. Il Collegio, in primo luogo, osserva che non è stata censurata col ricorso per cassazione, ed è pertanto maturato il giudicato interno a riguardo, la statuizione della CGT2 che ha escluso l'effetto di giudi-

cato discendente dall'assoluzione irrevocabile in sede di abbreviato, ritenendo non applicabile l'art. 21 bis, in quanto la sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato non produce alcun vincolo nel processo tributario, senza che possa trovare applicazione la sentenza della Corte cost. n.50/2026 - la quale, tra l'altro, stabilisce che l'articolo 21-bis del d.lgs. 74/2000 è astrattamente applicabile anche alle sentenze di assoluzione pronunciate ai sensi dell'art.530, comma 2, c.p.p. - poiché è già stata decisa la questione da parte del giudice del merito e non è stata devolta al giudice di legittimità l'impugnazione sulla soluzione adottata.

9. I due motivi sono entrambi inammissibili.

Va innanzitutto rammentato il corretto procedimento logico che il giudice di merito deve seguire nella valutazione degli indizi ai fini della disamina della fondatezza delle riprese: la gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge vanno desunti dal loro esame complessivo, in un giudizio non atomistico di essi (ben potendo ciascuno di essi essere insufficiente da solo), sebbene preceduto dalla considerazione di ognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la loro collocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza ed ad un tempo trae vigore dall'altro in vicendevole completamento (Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 5374 del 2017). Ciò che rileva è che dalla valutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi a supportare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa, fermo restando il diritto del contribuente a fornire la prova contraria.

Infine, quanto alla valutazione della prova contraria, il Collegio osserva come, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo,

se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie offerte dalle parti e, come sopra visto, nella fattispecie il fatto storico è indubbiamente stato considerato.

10. Orbene, il terzo mezzo di impugnazione si concentra su elementi parziali frammentando la motivazione della sentenza, ma non si confronta realmente con la complessiva argomentazione espressa dal giudice sulla questione, ossia: «Tre punti non sono sostanzialmente in discussione fra le parti. Il primo è relativo al fatto che le opere pubbliche nel loro complesso sono state realizzate, visto che sono state positivamente valutate dalle varie stazioni appaltanti e non ricorre un caso di interposizione fittizia delle 4 imprese rispetto a lavori effettuati da altri soggetti, piuttosto si deve supporre che i lavori siano stati eseguiti (in tutto o in parte) dalla stessa società contribuente. Di qui la necessità di prescindere nel caso di specie dall'accertamento dell'eventuale buona fede della società contribuente sul soggetto che abbia effettivamente svolto i lavori, dal momento che l'assunto è quello che le FOI siano servite solo per simulare costi per servizi (in tutto o in parte) mai effettivamente svolti dai prestatori. Il secondo è che la società contribuente ha documentato la regolarità contabile-finanziaria delle fatture annotate (sulla quale v. la puntuale motivazione della sentenza di primo grado da intendersi qui integralmente trascritta), per cui occorre soffermarsi sulla documentazione extra contabile relativa all'esecuzione dei lavori da parte delle 4 imprese, come richiesto dal mandato rescissorio. Il terzo è che gli assegni rivenuti presso la sede della società contribuente non erano relativi al pagamento delle fatture emesse dalle 4 imprese, per cui non vi è in alcun caso la prova che il compenso per le FOI contestate sia stato effettivamente retrocesso alla società

contribuente. Resta, comunque, l'elemento molto allarmante che la società contribuente avesse assegni aventi come beneficiario una delle 4 imprese con la firma per la girata del loro titolare ovvero lo strumento perfetto per la retrocessione di eventuali compensi relativi a FOI. (...) L'Ufficio finanziario aveva elementi di prova sufficienti per presumere che si trattasse di FOI in ragione dei documenti extra contabili rinvenuti nella sede societaria e della carente documentazione contabile e fiscale riscontrata presso le 4 imprese. Per quanto riguarda la TRASPORTI RINASCITA s.r.l. l'indagine svolta dai finanzieri di Fornovo di Taro, nella cui area di competenza aveva sede la predetta società, evidenziava i seguenti elementi di sospetto (fg. 30 del p.v.c. redatto dalla Guardia di Finanza di Messina): - l'impresa aveva avuto rapporti esclusivamente con la società contribuente; - il legale rappresentante (Ciampà Giuseppe) riferiva di aver noleggiato mezzi in suo possesso (a freddo) e di aver messo a disposizione anche del proprio personale; - l'azienda aveva una decina di camion ed aveva noleggiato anche altri automezzi, ma le 86 fatture corrispondenti ai relativi contratti si erano rivelate tutte oggettivamente inesistenti;- il legale rappresentante aveva giustificato la presenza di assegni con la propria firma di girata presso la sede della società contribuente, perché le aveva chiesto la cortesia di scambiarli in contanti per suo conto.

A sua volta la Guardia di Finanza di Messina aveva acquisito tutta la documentazione pertinente, che dimostrava come la società contribuente non avesse mai assunto personale della TRASPORTI RINASCITA s.r.l., contrariamente a quanto asserito dal legale rappresentante di quest'ultima società. Nella documentazione extracontabile della società contribuente, poi, non era stato rinvenuto alcun documento relativo alle attività svolte dalla TRASPORTI RINASCITA s.r.l., contrariamente a quanto riscontrato per i lavori effettuati da altre imprese.

Per contrastare queste precise risultanze la società contribuente ha prodotto: - copia dei resoconti relativi ai noli della Trasporti Rinascita effettuati sulla base dei Sal emessi dalla società Enia nel corso del 2007 e del 2008, con annessa documentazione fotografica (doc. da 11 a 24); - copia di fatture Progetto Geoambiente e Trasporti Rinascita per l'esecuzione di lavori (doc. da 25 a 31); - copia elenco dei mezzi a disposizione della società (doc. 35, 36, 37, 38, 39).

Come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, la documentazione contabile non è sufficiente a dimostrare l'effettività della prestazione e la circostanza che la TRASPORTI RINASCITA s.r.l. avesse in effetti alcuni camion di proprietà non è, da sola, sufficiente a ritenere che si trattasse di costi effettivi, anche perché i lavori erano stati effettuati con mezzi diversi dai camion e mediante personale che certamente non erano nella disponibilità dell'impresa fornitrice. A fronte dell'inesistenza oggettiva di queste prestazioni, la società contribuente non è stata, pertanto, in grado di dare una valida spiegazione alternativa».

Dalla lettura complessiva e non parziale della argomentazione emerge all'evidenza che non si tratta di motivazione apparente e che certamente rispetta il minimo costituzionale (cfr. per tutte Cass. Sez. U. n.8053 del 2014), sorretta com'è da precisi riferimenti al quadro istruttorio, collegati da argomentazioni logiche e convincenti, tutt'altro che contraddittori, che sulla base di un vasto numero di elementi di prova portano il giudice motivatamente ad escludere l'esistenza oggettiva delle operazioni riferite alla TRASPORTI RINASCITA S.r.l.. Il fatto è stato valutato ed è precluso al giudice di legittimità rivalutare la prova.

11. Anche la quarta censura è inammissibile.

Le Sezioni Unite (cfr. sentenza n.5792 del 2024, poi sempre confermata), hanno chiarito che il travisamento del contenuto oggettivo della prova ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio.

Esso trova il suo istituzionale rimedio, in primo luogo, nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. e, se tale deve intendersi il contenuto della doglianza in esame, il motivo è inammissibile poiché la censura doveva essere proposta attraverso il rimedio della revocazione avanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata.

Se, invece, come pare al Collegio sulla base della lettura della pronuncia di appello, il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza si è pronunciata e, cioè, se il travisamento riflette la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, allora il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, cod. proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale (cfr. Sez. U. n.5792 del 2024 cit.). Quest'ultima qualificazione è suggerita anche dalla terminologia adoperata nel corpo del ricorso, in particolare a pag.51 ove si legge: *«va denunziato il vizio del travisamento della prova in cui è incorso il giudicante»*.

Ma se è così, certamente il preteso travisamento della prova e omesso esame di documenti, in particolare l'allegato 4 p.v.c. G. di F. Fornovo, contratti di nolo a freddo, libri matricola Progetto Geoambiente non attengono a fatti del processo bensì a fatti sostanziali, e da ciò deriva egualmente l'inammissibilità del mezzo di impugnazione che non l'ha introdotta quale vizio di motivazione.

12. Il ricorso dev'essere in ultima analisi rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 8.200 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre 2026

La Presidente

Giulia Iofrida